

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 890

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato QUARANTA

Presentata il 23 gennaio 1969

Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ogni anno il servizio dello Stato, sempre più complesso, implica, per i dipendenti militari e civili dello Stato stesso, nuovi e maggiori rischi. L'Unione nazionale mutilati per servizio, che rappresenta ed assiste i mutilati e invalidi, i loro familiari e superstiti, nonché i congiunti dei caduti per causa di servizio, calcola che sono oltre cinquemila gli eventi dannosi che si verificano ogni anno provocando l'invalidità o la morte di dipendenti statali.

Più volte il Parlamento ha espresso il proprio rammarico per i fatti più clamorosi verificatisi negli ultimi anni, come quello di Kindu, di Cima Vallona, e in occasione di calamità naturali ogni qualvolta, soprattutto gli appartenenti alle forze armate e ai corpi speciali, vengono chiamati a difendere i confini della patria, l'incolumità dei cittadini, il rispetto delle istituzioni, e ad aiutare popolazioni bisognose di soccorso nelle purtroppo frequenti avversità, che si sono anche di recente verificate.

Alle espressioni di cordoglio per i numerosi caduti e per i tanti servitori dello Stato rimasti permanentemente invalidi al servizio

di istituto, devono corrispondere precise disposizioni, che valgano a far scomparire ogni discriminazione esistente tra l'infortunio causato da eventi bellici e quello causato dal servizio dello Stato in tempo di pace.

È ben vero che il legislatore, dopo la ricostituzione del regime parlamentare, ha provveduto a dettare precise norme tendenti a rivalutare il servizio compiuto dai dipendenti dello Stato anche in tempo di pace. Difatti, con legge 15 luglio 1950, n. 539, i benefici previsti per gli invalidi di guerra e per i familiari dei caduti in guerra sono stati estesi agli invalidi per servizio e ai familiari dei caduti per servizio, principio questo che è stato poi riaffermato dall'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, ove si afferma addirittura il concetto della parificazione tra le due categorie: ma tali affermazioni di principio hanno sempre fatto eccezione per il trattamento di pensione.

Così, mentre in applicazione dei principi sopra accennati, agli invalidi per servizio è stata concessa, ad esempio, l'assistenza dell'Opera nazionale invalidi di guerra (legge 5 maggio 1961, n. 423), e l'assunzione obbli-

gatoria al lavoro (legge 24 febbraio 1953, n. 142, modificata poi dal riordinamento di tutti i collocamenti protetti, disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482), nonché altri benefici di minor conto, sul piano pensionistico si è proceduto in maniera frammentaria e inorganica, tanto da creare una serie di disposizioni di difficile comprensione non solo da parte degli interessati, ma anche da parte delle amministrazioni che dovrebbero applicarle, donde infiniti ricorsi amministrativi, richieste di pareri ai competenti organi consultivi, divergenze di interpretazione, più volte rilevate anche in Parlamento.

Si tenga peraltro presente che il trattamento economico spettante al dipendente militare dello Stato infortunatosi per causa di servizio, e ai suoi superstiti in caso di morte, era regolato, fino al 1911, da disposizioni precise di legge, che non distinguevano l'infortunio avvenuto in tempo di pace da quello intervenuto in tempo di guerra. Fu subito dopo la guerra italo-turca del 1911 che il legislatore cominciò a differenziare, a causa degli eventi, i due tipi di risarcimento del danno, distinguendo la cosiddetta pensione « privilegiata ordinaria » da quella « privilegiata di guerra », o semplicemente « di guerra », provvedendo in maniera organica a regolare quest'ultima, seguendo i più moderni dettati dell'infortunistica e della scienza medica, accantonando, invece, totalmente la prima, cristallizzata in norme antiquate e poco rispondenti alla realtà scientifica ed economica dei tempi moderni.

In clima di rinata democrazia, come si provvide all'equiparazione delle due categorie ai fini del conseguimento dei benefici accessori, si provvide anche ad estendere alcune norme ed assegni speciali previsti dalla legislazione di guerra alla legislazione della pensione privilegiata ordinaria, principalmente estendendo a quest'ultima quasi tutti gli assegni speciali annessi alla pensione di guerra. Varrà la pena di citare, qui di seguito, il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, il decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 258, la legge 4 maggio 1951, n. 306, la legge 27 dicembre 1953, n. 993, la legge 16 aprile 1954, n. 147, il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, la legge 3 aprile 1958, n. 474 e la legge 23 aprile 1965, n. 488.

In tal modo vennero estesi fra l'altro alle pensioni privilegiate ordinarie, nella stessa misura prevista all'atto della concessione, l'assegno di superinvalidità, l'indennità per la retribuzione di un accompagnatore, l'assegno di cura per t.b.c., l'assegno per cumulo

di inabilità, l'indennità speciale annua e la integrazione per figli ai titolari di pensione o assegno di prima categoria, il trattamento di incollocabilità, l'assegno di incollocamento, l'assegno di previdenza, l'assegno di integrazione per la moglie ai titolari di pensione o assegno di prima categoria, l'assegno complementare ed il particolare trattamento, per la durata di un anno dal decesso del dante causa, alle vedove ed ai figli dei titolari di pensioni di prima categoria.

Tali assegni sono talvolta cumulabili con quelli caratteristici delle pensioni ordinarie, ancorché privilegiate, talvolta incompatibili con questi ultimi, con complessi meccanismi di opzione; inoltre, malgrado il chiaro dettato di alcune delle leggi precedenti, le amministrazioni dello Stato non hanno provveduto — come avrebbero dovuto — ad estendere, agli assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie, le modifiche ed i miglioramenti stabiliti per le pensioni di guerra da leggi successive a quelle di concessione, ed in proposito potrei citare numerosi esempi, ma mi limiterò a riferirmi al solo assegno di previdenza che, stabilito nella misura di lire 72.000 per gli invalidi di guerra dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed elevato successivamente a lire 174.000, venne esteso, dall'articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488, agli invalidi per servizio, in quest'ultima misura, ma non più maggiorato come invece è avvenuto per gli invalidi di guerra, prima a lire 186.000 annue dalla legge 18 maggio 1967, n. 318, e poi a lire 204.000 annue dalla legge 18 marzo 1968, n. 313: ciò malgrado che l'articolo 3 della citata legge 23 aprile 1965, n. 488, prevedesse che detto assegno fosse aggiunto alla pensione privilegiata ordinaria « di pari importo a quello spettante agli invalidi di guerra » e che « l'assegno è concesso, sospeso o revocato secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra ».

D'altra parte, nella scorsa legislatura, un'iniziativa governativa venne sottoposta al Senato, ai fini di estendere le disposizioni previste per i caduti in guerra ai caduti per causa di servizio, anche se con alcune limitazioni riguardanti l'epoca dell'infortunio. Mi riferisco alla legge 17 ottobre 1967, n. 974, riguardante il « Trattamento pensionistico dei congiunti dei militari o dei dipendenti civili dello Stato vittime di azioni terroristiche o criminose e dei congiunti dei caduti per cause di servizio », che contiene, appunto, un rinvio ricettizio alla legislazione vigente per gli invalidi di guerra, fatta salva la legisla-

zione precedente, qualora più favorevole: tale rinvio, peraltro, in sede interpretativa, ha subito drastiche limitazioni, che hanno veramente modificato la chiara volontà del legislatore.

Onorevoli colleghi, tali sperequazioni, soprattutto se dovute a mancata tempestività di interpretazione da parte delle pubbliche amministrazioni, costituiscono un evidente danno per gli interessati, che non riescono a rendersi conto come mai ciò che viene deciso per una categoria, non possa trovare applicazione per l'altra, malgrado la precisa volontà del legislatore, ed è appunto per ovviare a tale inconveniente che ritengo ormai giunto il momento di recepire totalmente la legislazione vigente e futura di guerra per la liquidazione delle pensioni ordinarie, ancorché privilegiate, spettanti agli invalidi per servizio, ai loro superstiti in caso di morte dovuta all'aggravamento delle loro infermità o per cause diverse, e ai congiunti dei caduti per servizio.

Trattasi di norme assai complesse, contenute in una legge organica di ben 123 articoli, divisi in 9 titoli e 16 allegati, norme atte al chiarimento di tutti i casi, peraltro assai numerosi, che possono produrre differenziazioni tra i vari soggetti del diritto: la legge 18 marzo 1968, n. 313, sul « Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra ».

Così, l'articolo 1 della proposta di legge che sottopongo al vostro benevolo esame, dispone che l'evento di servizio viene risarcito all'avente diritto e ai propri superstiti, applicando le stesse disposizioni previste dalla legislazione di guerra, nessuna esclusa: legislazione, questa, tutta applicabile all'evento di servizio avvenuto in tempo di pace, salvo il fatto che le pensioni di guerra vengono liquidate dal Ministero del tesoro e gravano su apposito capitolo del bilancio di detto Ministero, mentre quelle privilegiate ordinarie continueranno ad essere liquidate dai vari Ministeri dai quali dipendeva l'interessato e continueranno a gravare sui bilanci di detti Ministeri, prevalentemente su quelli del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno e del Ministero delle finanze, che hanno il maggior numero di dipendenti militari esposti al rischio, per le loro funzioni di istituto.

L'articolo 2 della proposta di legge prevede, poi, la conservazione, nella legislazione della Repubblica, dell'istituto della pensione privilegiata ordinaria secondo le disposizioni tradizionali, con qualche ritocco dipendente dalla modificazione delle tabelle di infermità,

che erano state già rese identiche per entrambe le categorie e poi modificate per i soli mutilati di guerra, ed alle percentuali di liquidazione riferite solo alla seconda e terza categoria. Peraltro, tutti gli assegni speciali previsti per le pensioni di guerra vengono applicati alle pensioni privilegiate ordinarie nella identica misura ed alle stesse condizioni, pur consentendo la conservazione a domanda degli assegni caratteristici delle pensioni ordinarie, qualora essi siano più favorevoli: ciò varrà ad evitare di turbare diritti acquisiti ad un trattamento migliore, che potrebbero eccezionalmente presentarsi. Peraltro, la proposta di legge prevede il divieto di cumulo tra assegni caratteristici delle pensioni di guerra ed assegni caratteristici delle pensioni ordinarie, salvo i casi in cui tale cumulo è previsto per le pensioni di guerra e ciò allorché, a norma del precedente articolo 1, all'avente diritto viene liquidata una pensione ordinaria ed una pensione privilegiata, sia per lo stesso rapporto di impiego, sia per rapporti di impiego diversi e successivi.

Devesi notare altresì che la pensione privilegiata ordinaria liquidata in base alle disposizioni vigenti, può essere liquidata in funzione di pensione di guerra ai militari che avevano rapporto di impiego con lo Stato, e ciò allorché tale trattamento, al quale vengono annessi tutti gli assegni speciali previsti dalla legislazione di guerra, risulta superiore a quello della pensione di guerra cumulata con la pensione ordinaria, ovvero alla pensione di guerra cumulata con l'assegno integratore, calcolato, quest'ultimo, in tanti ventesimi della pensione minima ordinaria quanti erano gli anni di servizio utili, aumentati di sei. Cosicché, permettendo anche agli invalidi per servizio, ai loro congiunti ed a quelli dei caduti per servizio tale tipo di liquidazione, qualora più favorevole, si ribadisce l'equiparazione tra essi e gli invalidi di guerra, i loro congiunti ed i congiunti dei caduti in guerra, nel caso che il dipendente dello Stato avesse avuto rapporto di impiego.

L'articolo 3 della proposta di legge tende a chiarire quanto, a mio avviso, era già dettato dalle citate leggi 15 luglio 1950, n. 539, articolo 1, e 3 aprile 1958, n. 474, articolo 5, sul piano fiscale, onde superare le divergenze interpretative in corso. Trattasi quindi più di una interpretazione autentica di norme esistenti, che non di nuove norme di favore estese alla categoria interessata. Opportunamente la proposta di legge prevede, però, che tali benefici non vengono estesi alla pensione

ordinaria, nel caso che essa sia cumulata con quella privilegiata, come per gli invalidi di guerra, in base al dettato dell'articolo 1.

L'articolo 4 della proposta ribadisce il concetto dell'equiparazione tra le due categorie, aggiungendo però anche i congiunti degli invalidi, in quanto questi ultimi godono di taluni benefici assistenziali, quale, ad esempio, quello già previsto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, per l'assunzione obbligatoria delle mogli e dei figli degli invalidi incollocabili. Inoltre, è opportuno che l'equiparazione tra invalidi per servizio ed invalidi di guerra specifici, per questi ultimi, l'abolizione della distinzione fra « combattenti » e « non combattenti », dato che la legge 18 marzo 1968, n. 313, alla quale la presente

proposta di legge si ispira, ha confermato la abolizione (disposta dalla legge 18 maggio 1967, n. 318, a decorrere dal 1° gennaio 1968) della differenza di trattamento fra i titolari di pensione di guerra tabella C, cosiddetti « combattenti » e mutilati di guerra tabella D, infortunatisi per servizio attinente alla guerra.

L'articolo 5 prevede la data dalla quale decorreranno i miglioramenti previsti dalla legge e le modalità per la loro applicazione a coloro che sono già titolari di pensione privilegiata ordinaria.

L'articolo 6 indica l'onere, secondo i calcoli risultanti da complessi studi compiuti dall'Unione nazionale mutilati per servizio, l'esercizio al quale la spesa dovrà essere imputata ed i mezzi di copertura.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai fini del trattamento di pensione spettante ai dipendenti militari e civili dello Stato in caso di evento, dipendente da causa di servizio ordinario, che abbia provocato invalidità, ed ai loro superstiti in caso di morte, ancorché verificatasi successivamente all'evento stesso, si applicano le disposizioni, nessuna esclusa, previste per la liquidazione delle pensioni di guerra, quali risultano dalla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive eventuali modificazioni.

Alle pensioni ordinarie — anche se privilegiate — dirette, indirette e di reversibilità, liquidate o da liquidarsi a norma del comma precedente, sono annessi tutti gli assegni speciali, nessuno escluso, previsti per le pensioni di guerra. Essi sono concessi, sospesi o revocati, nella stessa misura e con le stesse modalità previste dalla legislazione pensionistica di guerra e sono incumulabili con gli assegni speciali annessi alle pensioni ordinarie dello Stato, ancorché privilegiate, salvo i casi di cumulo consentiti dalla citata legislazione.

Le pensioni di cui ai precedenti commi sono liquidate dall'amministrazione alla quale apparteneva il dipendente militare o civile, anche nei casi di cumulo e di opzione previsti dagli articoli di cui al titolo IV e dall'articolo 45 del titolo V della citata legge 18 marzo 1968, n. 313.

ART. 2.

Le disposizioni vigenti, per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie dirette, indirette e di reversibilità, restano valide qualora più favorevoli di quelle previste dal precedente articolo 1. A tali pensioni si applicano le tabelle A, B, E, F ed F 1, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché tutti gli assegni accessori previsti per le pensioni di guerra, nessuno escluso, che vengono concessi, sospesi o revocati, nella stessa misura e con le stesse modalità fissate per le pensioni di guerra.

A parziale modifica dell'articolo 3, primo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dell'articolo 8 del decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833, le percentuali di liquidazione riferite agli invalidi ascritti alla 2^a ed alla 3^a categoria della tabella A, citata nel primo comma del presente articolo, vengono fissate, rispettivamente, nel 90 e nell'80 per cento.

A domanda degli interessati, in luogo degli assegni accessori di cui al primo comma del presente articolo, alla pensione privilegiata ad essi spettante si applicano gli assegni accessori previsti dalle disposizioni in vigore per le stesse pensioni privilegiate ordinarie. Gli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate ordinarie e quelli annessi alle pensioni di guerra non possono comunque essere cumulati fra loro se non nei casi previsti dalla legislazione pensionistica di guerra.

Resta, altresì, valido il calcolo della pensione privilegiata ordinaria, di cui al presente articolo, ai fini dell'opzione prevista, per gli invalidi di guerra, dall'articolo 37 della legge 18 marzo 1968, n. 313.

ART. 3.

I proventi derivanti comunque da pensioni, assegni o indennità di cui alla presente legge non sono in alcun modo computabili nel calcolo del reddito di coloro che ne fruiscono né ai fini fiscali né previdenziali o assistenziali né in alcun altro caso nel quale il reddito abbia comunque rilevanza.

La trattenuta a fondo tesoro sulle pensioni liquidate o da liquidarsi a norma della presente legge è abrogata.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano al trattamento ordinario di quiescenza liquidato in base al cumulo, previsto dal precedente articolo 1, tra pensione ordinaria e pensione di guerra liquidata in funzione di pensione privilegiata ordinaria.

ART. 4.

I mutilati ed invalidi per servizio, i loro familiari e superstiti, nonché i congiunti dei caduti per servizio, sono parificati, rispettivamente, ai mutilati ed invalidi di guerra, ancorché combattenti, ai loro familiari e superstiti nonché ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell'ammissione a tutti i benefici stabiliti per queste categorie di cittadini.

ART. 5.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1969.

I benefici accordati con i precedenti articoli sono concessi d'ufficio qualora non sia prevista la presentazione di apposita domanda; quelli conseguenti all'estensione delle norme previste dalla legislazione pensionistica di guerra sono concessi d'ufficio o a domanda secondo le modalità previste dalla legislazione stessa.

Quando la legislazione pensionistica di guerra o relativa alle pensioni ordinarie, anche se privilegiate, viene modificata, l'amministrazione che ha liquidato la pensione privilegiata ordinaria, o di guerra in funzione di pensione privilegiata ordinaria, determina d'ufficio il nuovo importo di esse e procede al confronto fra i due trattamenti complessivi, liquidando quello più favorevole di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

Nella prima applicazione della presente legge i benefici spettanti a domanda decorrono dalla data stabilita nel primo comma del presente articolo se la domanda è presentata all'amministrazione statale competente entro il 31 dicembre 1969 e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi per l'esercizio 1969, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.